



**Comune di Mentana**  
Città metropolitana di Roma Capitale

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### SETTORE RISORSE UMANE E ORGANI ISTITUZIONALI

N. 144 / SRU

DEL 02/12/2019 .

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER COMANDO O ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI MENTANA DELLA FIGURA DEL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE ,CAT D, A 36 ORE SETTIMANALI PER 1 ANNO (SALVO PROROGA)**

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera Consiliare n. 48 del 31/07/2017;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- Visto il comma 3 dell'art. 162 del D.Lgs 267/2000;
- Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 239 del 29/11/2018 avente per oggetto "Macrostruttura del Comune di Mentana", con la quale è stata approvata la revisione dell'Assetto Organizzativo comunale, successivamente modificata con Delibera di Giunta Municipale n.277 del 21/12/2018 e con Delibera di Giunta n.62 del 21/03/2019;
- Visto il Decreto del Sindaco n.52/2019 con il quale veniva nominato il Dirigente dell'Area Amministrativa;
- Visto il decreto del Dirigente dell'Area Amministrativa N. 53/2019, quale titolare delle funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000, di nomina dei Responsabili di Posizione Organizzativa, dei Responsabili del Procedimento dell'Area Amministrativa e di delega di

Pagina 1 di 5

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.mentana.gov.it/home/>. L'accesso agli atti viene garantito a norma di Legge.”

funzioni dirigenziali e delega alla firma ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2011;

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 07/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione e il DUP 2019/2021;
- Viste la delibera di Giunta Municipale n.65 del 21/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano della Performance - Piano degli Obiettivi 2019-2021 e la delibera 117 del 30/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2019-2021;
- Considerato che il Responsabile del Procedimento ha redatto il presente atto ai sensi degli art. 5 e 6 della Legge 241/90 ed ha attestato che l'istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per l'adozione del provvedimento;
- Considerato che non sussistono, né in capo all'istruttore, né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale Anticorruzione;
- Richiamati:

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare l'art. 30, comma 2 sexies che prevede: "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";

- Atteso che:

l'art. 70 del D.Lgs. n. 165/2001 al comma 12 recita: "in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria, sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale";

per giurisprudenza costante le caratteristiche fondamentali dell'istituto del comando – disciplinato originariamente dagli artt. 56 e 57 del d.p.r. n. 3/1957 e poi dalla contrattazione collettiva di settore e dal decreto legislativo n. 267/2000, come da richiamo operato dall'art. 70, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 – sono la temporaneità e l'interesse dell'amministrazione ricevente. In mancanza di una specifica definizione normativa, il comando è stato individuato dalla giurisprudenza in tutte quelle ipotesi in cui il dipendente pubblico è destinato a prestare servizio presso una p.a. diversa da quella di appartenenza senza che si abbia la costituzione di un nuovo rapporto di impiego con l'ente destinatario della prestazione, il quale ultimo sarà tenuto soltanto a rimborsare

Pagina 2 di 5

all'amministrazione di appartenenza il trattamento economico fondamentale. Alla posizione di comando del dipendente presso una nuova amministrazione non si accompagna, infatti, la soppressione del posto in organico presso l'amministrazione di provenienza, venendosi piuttosto a configurare una mobilità temporanea presso l'ente di destinazione, grazie ad un meccanismo caratterizzato dalla reversibilità (salvo provvedimento di immissione nei ruoli). Trattandosi di un incarico a tempo, in cui è previsto il futuro reintegro del dipendente presso l'ente di provenienza al termine del periodo stabilito, il posto lasciato momentaneamente libero nell'organico dell'ente cedente non è da considerarsi disponibile per una nuova assunzione.

Il trattamento economico fondamentale del personale comandato, ai sensi dell'art. 70, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001, rimane di competenza dell'amministrazione cedente, ancorché successivamente rimborsato. Trattasi dunque di un'operazione di finanza neutrale che non incide sulla spesa degli enti coinvolti, purché quella sostenuta dall'ente cedente sia figurativamente considerata come spesa di personale.

Il provvedimento di comando, dunque, non comporta una novazione soggettiva del rapporto di lavoro né, tanto meno, la costituzione di un rapporto di impiego, comunque conformato, con l'amministrazione destinataria delle prestazioni ma determina esclusivamente una modificazione oggettiva del rapporto originario, nel senso che sorge nell'impiegato l'obbligo di prestare servizio nell'interesse immediato del diverso ente e di sottostare al relativo potere gerarchico (direttivo e disciplinare), mentre lo stato giuridico ed economico del "comandato" resta regolato alla stregua dell'ordinamento proprio dell'ente "comandante". In definitiva, si verifica una sorta di "sdoppiamento" tra rapporto organico e rapporto di servizio, il primo sempre riferibile all'ente "a quo" e l'altro all'ente "ad quem" (si vedano Cass. Sez. I, sent. n. 8154/1987, SS. UU., sent. n. 642/1993; Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 503/1981; Sez. V, sent. n. 884/1989), ferma rimanendo l'identità e la natura dell'originario rapporto di lavoro (negli stessi termini: Corte dei conti, SRC Calabria n. 41/2012).

Deve, pertanto, escludersi che l'istituto del comando possa ricondursi alle tipologie negoziali oggetto della disciplina vincolistica prevista per le assunzioni pubbliche, sia "precarie" che a tempo determinato. La ratio di tale disciplina è quella di limitare la spesa connessa all'utilizzo delle forme di lavoro flessibile elencate nella norma da qua (sottoponendo le stesse ad uno specifico limite) che, al contrario di un comando, generano un incremento della spesa pubblica globale, oltre che della spesa di personale del singolo ente locale. Il ricorso al comando è favorito dal legislatore proprio in quanto consente una distribuzione efficiente del personale evitando un incremento della spesa pubblica globale. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, N. 12/SEZAUT/2017/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: "La spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando esula dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente".

Il comma 414 dell'articolo 1 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato."

– Visti altresì:

il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

il Decreto Legislativo n.° 267 del 18/08/2000 T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni;

i CC.CC.NN.LL. dei dipendenti dagli Enti Locali e da ultimo il CCNL 22.05.18;

il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice della pari opportunità tra uomo e donna”;

il D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. nonché il Regolamento Europeo (UE) 679/2016;

– Richiamati:

il piano delle assunzioni per l'annualità 2019, approvato con deliberazione del Giunta Comunale n. 135/2019 come aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 221/2019;

la deliberazione di Giunta Municipale n. 229/2019 avente ad oggetto “Atto di indirizzo finalizzato alla ricerca di una figura professionale di istruttore direttivo di vigilanza con la mansione di comandante della polizia locale.” conferisce mandato al Responsabile del Settore Risorse Umane e Organi Istituzionali di coprire in via prioritaria il posto di Comandante della Polizia Locale mediante la procedura di comando ex art. 30 comma 2 sexies del D.Lgs. 165/2001

- Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.77/2018 ed il Regolamento per la disciplina della mobilità del personale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51/2017;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 nella parte in cui attribuisce alla competenza dirigenziale gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- Considerato che sul presente atto il responsabile dell'area esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000;
- Visto lo schema di Avviso finalizzato alla ricerca di personale interessato a prestare servizio presso il Comune di Mentana come Comandante della Polizia Locale cat D, allegato alla presente determinazione unitamente allo schema di domanda di partecipazione;
- Ritenuto pertanto approvare lo schema di avviso e di domanda;
- Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 128 del 24/09/2009 e accertato che è rispettato il vincolo di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge 102/2009;
- Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte relativa al principio applicato alla competenza finanziaria potenziata;

## DETERMINA

1. Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l'allegato avviso finalizzato alla ricerca di personale interessato a prestare servizio presso il Comune di Mentana come Comandante della Polizia Locale cat D,a 36 ore settimanali per 1 anno (salvo proroga) secondo la seguente modalità :

in posizione di comando, ai sensi dell'art. 30 comma 2 sexies D.Lgs. 165/2001, tra i dipendenti di ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato in servizio presso altro Comune o altra Amministrazione del comparto Enti Locali ovvero Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del D.Lgs. 165/2001;

3. Di dare atto che l'avviso sarà pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente per n. 30 giorni e trasmesso, a mezzo pec, a tutti i Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale;
1. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva;
2. Di disporre che n. 1 copia della presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 e nelle sezioni di competenza del sito web istituzionale ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013.

Il Responsabile del Settore  
Mainolfi Michele / ArubaPEC S.p.A.